



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 5341

Seduta del 27/06/2016

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
FRANCESCA BRIANZA
CRISTINA CAPPELLINI
LUCA DEL GOBBO

GIOVANNI FAVA
GIULIO GALLERA
MASSIMO GARAVAGLIA
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta del Presidente Roberto Maroni

Oggetto

DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA CERTIFICAZIONE REGIONALE DELLA ESPERIENZA TRIENNALE NEL CAMPO DELLE CURE PALLIATIVE DEI MEDICI IN SERVIZIO PRESSO LE RETI DEDICATE ALLE CURE PALLIATIVE, DI CUI ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 ART. 1, COMMA 425 E SUCCESSIVO DECRETO MINISTERIALE 4/6/2015

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Mauro Agnello

Il Direttore Generale Giovanni Daverio

L'atto si compone di 14 pagine

di cui 6 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la Legge 38 del 15 marzo 2010 recante *“Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”* ed in particolare l'art. 5, laddove si prevede che con Accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Ministero della Salute, sono individuate le figure professionali con specifiche competenze e esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, anche per l'età pediatrica, con particolare riferimento ai medici di medicina generale e ai medici specialisti in anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, radioterapia, pediatria, ai medici con esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, agli infermieri, agli psicologi e agli assistenti sociali nonché alle altre figure professionali ritenute essenziali;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 28 marzo 2013, recante *“Modifica ed integrazione delle Tabelle A e B di cui al decreto 30 gennaio 1998, relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti”* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale, n. 94 del 22 aprile 2013 con il quale la disciplina *“cure palliative”* è inquadrata nell'Area della medicina diagnostica e dei servizi e, contestualmente, sono individuate le specializzazioni equipollenti alla predetta disciplina;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità)”* ed in particolare l'articolo 1, comma 425, il quale stabilisce che, al fine di dare compiuta attuazione alla legge n. 38/2010, i medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, anche se non in possesso di una specializzazione, ma che, alla data di entrata in vigore della legge medesima, possiedono almeno una esperienza triennale nel campo delle cure palliative certificata dalla Regione di competenza, tenuto conto dei criteri individuati con Decreto del Ministro della Salute di natura non regolamentare, previa Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono idonei ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate;

VISTI i seguenti atti, sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi della citata L. n. 38/2010:

- Intesa del 25 luglio 2012 (rep. Atti n. 151/CSR) sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con la quale vengono stabiliti i requisiti minimi e le modalità organizzative necessarie per l'accreditamento delle strutture di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore;

- Accordo CSR del 10 luglio 2014 n. 87/CSR di individuazione delle figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, e assistenziali coinvolte nelle reti delle cure palliative e della terapia del dolore che tra l'altro:
 - agli artt. 1, 2 e 3, individua, per le cure palliative e per la terapia del dolore, anche in ambito pediatrico, le figure professionali che garantiscono l'assistenza attraverso l'integrazione dei rispettivi ambiti;
 - all'art. 4, prevede che sono idonei ad operare presso le reti di cure palliative, anche se privi di una specializzazione, i medici in servizio presso le stesse, alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in possesso di una esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative certificata dalla Regione di competenza, sulla base dei criteri individuati con Decreto del Ministro della Salute di natura non regolamentare, previa Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
 - all'art. 6 rinvia all'allegato tecnico, parte integrante dello stesso Accordo, che definisce i contenuti dei percorsi formativi obbligatori e omogenei in termini di conoscenza, competenza e abilità previsti per le figure professionali operanti nelle reti di cure palliative, terapia del dolore, cure palliative e terapia del dolore pediatrico, ai fini dello svolgimento dell'attività professionale, svolta anche dalle organizzazioni senza scopo di lucro;
- Atto di rettifica dell'Atto n. 1/CSR del 22 gennaio 2015 *“Accordo, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul decreto ministeriale recante l'individuazione dei criteri per la certificazione dell'esperienza triennale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti delle cure palliative pubbliche e private accreditate, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n.147, comma 425”*(rep. n. 38/CSR del 19 marzo 2015);

VISTE:

- la D.g.r. n. IX/4610 del 28/12/2012 *“Determinazioni in ordine alla Rete di Cure*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

palliative e alla Rete di Terapia del dolore in Regione Lombardia in applicazione della legge 38 del 15 marzo 2010 'Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore'" e, in particolare, il documento tecnico "Documento per lo sviluppo della Rete per le Cure palliative in Regione Lombardia";

- la D.g.r. n. X/4702 del 29.12.2015 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2016" laddove, in particolare, si fa riferimento all'attuazione del DM 4/6/2015;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 4/6/2015, recante "Individuazione dei criteri per la certificazione della esperienza triennale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 425", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale, n. 94 del 22 aprile 2013 che in particolare:

- all'art. 1 individua i "criteri soggettivi" ai fini del rilascio della certificazione dell'esperienza triennale svolta nel campo delle cure palliative e più precisamente:
 - comma 1: "Fermo restando quanto sancito dall'Accordo del 10 luglio 2014 sulle figure professionali che garantiscono le cure palliative (omissis) possono presentare istanza i medici privi di specializzazione ovvero in possesso di una specializzazione diversa da quella di cui al DM 28 marzo 2013, i quali alla data di entrata in vigore della l. n.147/2013 erano in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate che erogano attività assistenziali di cure palliative nell'ambito territoriale di riferimento in sede ospedaliera, domiciliare e residenziale, così come individuate nell'Intesa sancita il 25.07.2012, Rep. N. 151/2012";
 - al comma 2: "il medico deve aver svolto, alla data di entrata in vigore della L. n.147/2013, attività nel campo delle cure palliative per almeno tre anni, anche non continuativi, presso le strutture delle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate".
- all'art. 2 "presentazione dell'istanza" dispone che "il medico inoltra l'istanza per il rilascio della certificazione dell'esperienza professionale alla Regione di riferimento territoriale della struttura pubblica o privata accreditata presso la quale presta servizio. L'istanza deve essere presentata entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La Regione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

emana, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, il decreto con il quale certifica l'esperienza professionale, necessario per operare nelle reti dedicate alle cure palliative”;

RITENUTO, pertanto, in attuazione della normativa nazionale, che possono presentare istanza per il rilascio della certificazione dell'esperienza triennale svolta nel campo delle cure palliative, i medici privi di specializzazione, ovvero, in possesso di una specializzazione diversa da quella di cui al DM 28 marzo 2013, i quali alla data di entrata in vigore della L. n. 147/2013, ossia al 1 gennaio 2014:

- erano in servizio presso le strutture pubbliche o private della rete dedicata alle cure palliative, accreditate in Regione Lombardia, che a quella data erogavano attività assistenziali di cure palliative in ambito ospedaliero, domiciliare e residenziale, inclusi i soggetti erogatori di cure palliative domiciliari e le organizzazioni senza scopo di lucro, accreditate o che avessero instaurato rapporti formalizzati (convenzioni o accordi) con Aziende sanitarie pubbliche lombarde, per l'erogazione di attività sanitaria di cure palliative;
- avevano svolto attività professionale nel campo delle cure palliative per almeno tre anni, anche non continuativi, presso le strutture delle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, inclusi i soggetti erogatori di cure palliative domiciliari accreditati e le organizzazioni senza scopo di lucro, accreditate o che avessero instaurato rapporti formalizzati (convenzioni o accordi) con Aziende sanitarie pubbliche lombarde, per l'erogazione di attività sanitaria di cure palliative;

PRECISATO che l'istanza deve essere presentata entro il 16 gennaio 2017, utilizzando il fac-simile di cui all'All. 1, e corredata:

- dallo stato di servizio rilasciato dal rappresentante legale della struttura in cui il medico era in servizio al 1 gennaio 2014, data di entrata in vigore della l. 147/2013, ovvero da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dell'interessato (All. 1/a);
- da attestazione dell'esperienza professionale a firma del Direttore Sanitario di ciascuna struttura pubblica o privata accreditata della rete di cure palliative nella quale il medico ha svolto la propria attività nel campo delle cure palliative (All. 1/b);

RICHIAMATO in particolare, l'art. 3 comma 4 del DM 4/6/2015 il quale stabilisce



Regione Lombardia

LA GIUNTA

che, in fase di prima applicazione, possono chiedere la certificazione anche i medici in servizio presso Enti o strutture che erogano attività assistenziali di cure palliative che abbiano presentato istanza per l'accreditamento istituzionale, quest'ultima documentata attraverso una attestazione del Rappresentante legale della struttura o dell'Ente;

RITENUTO pertanto di ricomprendere, ai fini del riconoscimento dell'attività professionale di cui al presente provvedimento, le richieste presentate dai medici in servizio presso enti o strutture, situate in Regione Lombardia, che abbiano presentato istanza di accreditamento documentata da attestazione del rappresentante legale della Struttura o dell'Ente medesimo;

RITENUTO di dare mandato:

- alla Direzione Generale Welfare di istituire una apposita Commissione tecnica - composta da funzionari e dirigenti della DG Welfare e da almeno un componente del SIREG esperto in materia di cure palliative – con il compito di procedere all'istruttoria e alla valutazione delle istanze finalizzate alla certificazione regionale dell'esperienza professionale di che trattasi;
- alla competente struttura della Direzione Generale Welfare di provvedere alla emanazione dei decreti con i quali si certifica l'esperienza professionale triennale, in attuazione dell'art.1, comma 425, L. n. 147/2013 e del DM 4/6/2015;

PRECISATO che le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano ai medici operanti nell'ambito delle cure palliative rivolte sia a pazienti adulti, sia a pazienti in età pediatrica in coerenza alla normativa sopra citata;

VISTE:

- la d.c.r. n. X/78 del 9.07.2013 *“Programma regionale di sviluppo della X legislatura”*;
- la Legge regionale 11 agosto 2015 - n. 23 *“Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”*;

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette considerazioni;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di stabilire che possono presentare istanza per il rilascio della certificazione dell'esperienza triennale svolta nel campo delle cure palliative i medici privi di specializzazione, ovvero, in possesso di una specializzazione diversa da quella di cui al DM 28 marzo 2013, i quali, alla data di entrata in vigore della L. n. 147/2013, ossia al 1 gennaio 2014:
 - erano in servizio presso le strutture pubbliche o private della rete dedicata alle cure palliative, accreditate in Regione Lombardia, che a quella data erogavano attività assistenziali di cure palliative in ambito ospedaliero, domiciliare e residenziale, inclusi i soggetti erogatori di cure palliative domiciliari e le organizzazioni senza scopo di lucro, accreditate o che avessero instaurato rapporti formalizzati (convenzioni o accordi) con Aziende sanitarie pubbliche lombarde, per l'erogazione di attività sanitaria di cure palliative ;
 - avevano svolto, alla data di entrata in vigore della L. n. 147/2013, attività professionale nel campo delle cure palliative per almeno tre anni, anche non continuativi, presso le strutture delle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, inclusi i soggetti erogatori di cure palliative domiciliari accreditati e le organizzazioni senza scopo di lucro, accreditate o che avessero instaurato rapporti formalizzati (convenzioni o accordi) con Aziende sanitarie pubbliche lombarde, per l'erogazione di attività sanitaria di cure palliative;
- 2) di stabilire che l'istanza deve essere presentata entro il 16 gennaio 2017, utilizzando il fac-simile di cui all'All. 1, e corredata:
 - dallo stato di servizio rilasciato dal rappresentante legale della struttura in cui il medico era in servizio al 1 gennaio 2014, data di entrata in vigore della L. 147/2013, ovvero da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dell'interessato (All. 1/a);
 - da attestazione dell'esperienza professionale a firma del Direttore Sanitario di ciascuna struttura pubblica o privata accreditata della rete di cure palliative nella quale il medico ha svolto la propria attività nel campo delle cure palliative (All. 1/b);



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- 3) di precisare che, in fase di prima applicazione, possono chiedere la certificazione anche i medici in servizio presso Enti o strutture, ubicate in Regione Lombardia, che erogano attività assistenziali di cure palliative che abbiano presentato istanza per l'accreditamento istituzionale, quest'ultima documentata attraverso una attestazione del Rappresentante legale della struttura o dell'Ente medesimi;
- 4) di dare mandato:
- alla Direzione Generale Welfare di istituire una apposita Commissione tecnica - composta da funzionari e dirigenti della DG Welfare e da almeno un componente del SIREG esperto in materia di cure palliative – con il compito di procedere all'istruttoria e alla valutazione delle istanze finalizzate alla certificazione regionale dell'esperienza professionale di che trattasi;
 - alla competente struttura della Direzione Generale Welfare di provvedere alla emanazione dei decreti con i quali si certifica l'esperienza professionale triennale, in attuazione dell'art.1, comma 425, L. n. 147/2013 e del DM 4/6/2015;
- 5) di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L. e sul sito web della Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare (www.welfare.regione.lombardia.it) ai fini della diffusione dell'atto.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge